



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 novembre 2016
(OR. en)

13741/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0320 (NLE)**

**ACP 144
FIN 706
PTOM 37**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare
per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018,
l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017
e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui
per gli anni 2019 e 2020**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, quale modificato da ultimo ("accordo di partenariato ACP-UE"),

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE¹ ("accordo interno"), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo² ("regolamento finanziario dell'11° FES"), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

² GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2016 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2018; b) l'importo annuo del contributo per il 2017, c) l'importo della prima quota del contributo per il 2017 e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per il 2019 e il 2020.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 28 luglio 2016 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.

- (4) Con la decisione (UE) 2015/2288¹, il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue i contributi degli Stati membri al FES per il 2017 a 3 850 000 000 EUR per la Commissione e a 150 000 000 EUR per la BEI.
- (5) Con la decisione 2013/759/UE², il 12 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la creazione di un meccanismo di transizione relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo ("meccanismo di transizione"),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) 2015/2288 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016, la prima quota per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2018 e 2019 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 8).

² Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag 48).

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017 è fissato a 4 000 000 000 EUR così ripartiti: 3 850 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo della prima quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Articolo 4

La previsione indicativa non vincolante per l'importo annuo dei contributi previsti è fissata per il 2019 a 4 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI e per il 2020 a 4 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Stati membri	Ripartizione 10° FES, in %	1a quota 2017 (EUR)		
		pagata alla BEI 10° FES	pagata alla Commissione 10° FES	Totale
Austria	2.41	2 410 000.00	40 970 000.00	43 380 000.00
Belgio	3.53	3 530 000.00	60 010 000.00	63 540 000.00
Bulgaria	0.14	140 000.00	2 380 000.00	2 520 000.00
Cipro	0.09	90 000.00	1 530 000.00	1 620 000.00
Repubblica ceca	0.51	510 000.00	8 670 000.00	9 180 000.00
Danimarca	2.00	2 000 000.00	34 000 000.00	36 000 000.00
Estonia	0.05	50 000.00	850 000.00	900 000.00
Finlandia	1.47	1 470 000.00	24 990 000.00	26 460 000.00
Francia	19.55	19 550 000.00	332 350 000.00	351 900 000.00
Germania	20.50	20 500 000.00	348 500 000.00	369 000 000.00
Grecia	1.47	1 470 000.00	24 990 000.00	26 460 000.00
Ungheria	0.55	550 000.00	9 350 000.00	9 900 000.00
Irlanda	0.91	910 000.00	15 470 000.00	16 380 000.00
Italia	12.86	12 860 000.00	218 620 000.00	231 480 000.00
Lettonia	0.07	70 000.00	1 190 000.00	1 260 000.00
Lituania	0.12	120 000.00	2 040 000.00	2 160 000.00
Lussemburgo	0.27	270 000.00	4 590 000.00	4 860 000.00
Malta	0.03	30 000.00	510 000.00	540 000.00
Paesi bassi	4.85	4 850 000.00	82 450 000.00	87 300 000.00
Polonia	1.30	1 300 000.00	22 100 000.00	23 400 000.00
Portogallo	1.15	1 150 000.00	19 550 000.00	20 700 000.00
Romania	0.37	370 000.00	6 290 000.00	6 660 000.00
Slovacchia	0.21	210 000.00	3 570 000.00	3 780 000.00
Slovenia	0.18	180 000.00	3 060 000.00	3 240 000.00
Spagna	7.85	7 850 000.00	133 450 000.00	141 300 000.00
Svezia	2.74	2 740 000.00	46 580 000.00	49 320 000.00
Regno unito	14.82	14 820 000.00	251 940 000.00	266 760 000.00
TOTALE UE- 27	100.00	100 000 000.00	1 700 000 000.00	1 800 000 000.00